



COMUNE DI PAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Via del Buret, 8

Tel. 0432/661930 - Fax 0432/661919

C.F./P.IVA 00462910308

PEC: comune.pagnacco@certgov.fvg.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE PERSONE IN CONDIZIONI DISAGIATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 dd. 15.10.2018

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e le modalità di erogazione dei contributi e/o vantaggi economici a persone fisiche in condizione di disagio sociale, secondo principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione e cittadinanza, in conformità ai dettami costituzionali e alla Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, al fine di concorrere a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole o nuclei familiari che si trovino in situazione di acclarata indigenza o di comprovato bisogno, anche straordinario o temporaneo.
2. Gli interventi economici di cui al presente regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.

ART. 2 - FINALITA'

1. Obiettivo del presente regolamento è quello di favorire il superamento delle situazioni di bisogno e il contrasto alla marginalità sociale, nel caso in cui le condizioni economiche delle famiglie o dei singoli siano tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita e quindi contribuire alla loro permanenza nell'ambiente familiare e sociale.
2. Gli interventi economici costituiscono uno stimolo all'autonomia personale, sostenendo le capacità individuali sulla base delle risorse personali, parentali e sociali.
3. L'integrazione del reddito dell'intervento assistenziale deve considerarsi un supporto alle difficoltà all'interno di specifici progetti di recupero e reintegrazione sociale, che devono avere la finalità di stimolare l'autosufficienza dei soggetti.

ART. 3 - COMPETENZE

1. La Giunta Comunale, annualmente, definisce sulla base dell'I.S.E.E. ordinario del nucleo familiare, determinato ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013, n.159 ed eventualmente di altri elementi meglio indicati al successivo comma due del presente articolo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, i tetti massimi annui per famiglia degli interventi economici oggetto del presente regolamento e i tetti massimi per ciascun intervento o/e tipo di intervento.
2. La Giunta Comunale, per le finalità di cui al primo comma, può valutare ulteriori elementi quali:
 - a. numero componenti nucleo familiare;
 - b. presenza nel nucleo familiare di minori o di persone incapaci a provvedere a se stesse per inabilità fisiche o psichiche la cui rete familiare sia assente o inadeguata;
 - c. proprietà di beni immobili, oltre alla casa di prima abitazione;
 - d. presenza di persone obbligate a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c..

ART. 4 – REQUISITI PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI

1. Possono accedere ai contributi e/o vantaggi economici oggetto del presente regolamento, le persone singole o nuclei familiari in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 - a. residenza nel Comune di Pagnacco, al momento della presentazione della domanda;
 - b. cittadinanza italiana. Possono inoltre accedere ai benefici oggetto del presente regolamento anche:
 - cittadini dell'Unione regolarmente soggiornanti in Italia e stranieri residenti, al momento della presentazione della domanda, purchè

- titolari di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo;
 - profughi rimpatriati e rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e dimoranti nel Comune di Pagnacco;
 - c. condizione di disagio socio economico da valutarsi ai sensi dell'art.5 del presente regolamento;
2. Il requisito di cui al precedente comma 1, lettera a), non è richiesto, per l'accesso degli interventi oggetto del presente regolamento disposti a favore di:
- a. minori stranieri nonché donne straniere in stato di gravidanza e donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono;
 - b. persone comunque presenti sul territorio del Comune di Pagnacco, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

ART. 5 - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. La domanda per la concessione dei contributi e/o vantaggi economici oggetto del presente regolamento deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Pagnacco, utilizzando preferibilmente la modulistica appositamente predisposta, da:
- a. persona in condizione di disagio socio economico o altro componente del nucleo familiare;
 - b. parenti e/o affini della persona in condizione di disagio socio economico fino al quarto grado di parentela/affinità;
 - c. enti pubblici e/o privati a conoscenza della situazione di disagio socio economico della persona o del nucleo familiare segnalato.
2. La domanda, debitamente sottoscritta e motivata dal richiedente, pena l'irricevibilità della stessa, da prodursi senza limitazioni temporali, deve espressamente contenere, l'impegno a:
- a) accettare i colloqui e le visite domiciliari che l'Assistente Sociale riterrà di dover disporre per la migliore verifica della situazione socio-familiare;
 - b) concordare con l'Assistente Sociale un progetto assistenziale personalizzato ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento;
 - c) accettare gli obblighi che verranno specificati nel progetto assistenziale personalizzato;
 - d) provvedere alla trasmissione della documentazione ulteriore ritenuta necessaria per la stesura del progetto assistenziale personalizzato;
 - e) provvedere alla trasmissione della documentazione ritenuta eventualmente necessaria a rendicontazione delle spese sostenute con il contributo e/o vantaggio economico riconosciuto;
 - f) accettare lo svolgimento di un'attività di utilità sociale in favore dell'Amministrazione Comunale e quindi della collettività.
3. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di seguito indicata:
- a. attestazione I.S.E.E. ordinario del nucleo familiare in corso di validità;
 - b. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e, per i cittadini non comunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
 - c. copia dei movimenti, di eventuali conti correnti bancari e/o postali, degli ultimi sei mesi;
 - d. ogni altra documentazione ritenuta utile e necessaria a chiarire la natura, l'origine e l'entità del disagio socio economico rappresentato dal richiedente.
4. Copia della domanda protocollata verrà trasmessa all'Assistente Sociale per la valutazione della situazione di disagio socio economico di cui all'art.6 del presente regolamento e per l'eventuale stesura del progetto assistenziale personalizzato nel rispetto di quanto stabilito dall'art.7 del presente regolamento.
5. Il Titolare di Posizione Organizzativa Area Amministrativa provvederà, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento degli atti dall'Assistente Sociale, alla

concessione o non concessione, in un'ottica di equità contributiva, del contributo e/o vantaggio economico richiesto, tenendo conto:

- a) delle disposizioni della Giunta Comunale di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - b) del progetto personalizzato elaborato dall'Assistente Sociale e di cui all'art. 7 del presente regolamento;
 - c) disponibilità finanziarie dell'ente.
6. Il contributo, quando necessario e secondo le indicazioni dell'Assistente Sociale, potrà essere liquidato previo accordo con gli interessati:
- a) al soggetto richiedente;
 - b) con quietanza intestata direttamente all'eventuale soggetto creditore;
 - c) a persona diversa da chi ha presentato la domanda, individuando la persona o l'ente che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione non conforme del contributo economico.

ART. 6 – VALUTAZIONE SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO

1. La condizione di disagio socio economico richiesta per l'accesso ai contributi e/o vantaggi economici oggetto del presente regolamento e di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), è effettuata dall'Assistente Sociale e comunicata al Titolare Posizione Organizzativa Area Amministrativa, nel rispetto dei seguenti elementi:
- a. indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), ordinario, del nucleo familiare del richiedente, determinato ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013, n.159;
 - b. situazione lavorativa del richiedente e dei componenti il nucleo familiare;
 - c. situazione sanitaria del richiedente e dei componenti il nucleo familiare;
 - d. presenza nel nucleo familiare di minori e/o persone in condizione di non autosufficienza;
 - e. rete familiare e relazionale del richiedente e dei componenti il nucleo familiare;
 - f. eventuali alienazioni e/o donazioni di beni immobili effettuate dal richiedente nei dieci anni precedenti;
 - g. eventuali redditi e benefici percepiti dall'interessato non soggetti a denuncia ai fini fiscali e non considerati nella determinazione dell'I.S.E.E.

ART. 7 – PROGETTO ASSISTENZIALE PERSONALIZZATO

1. La concessione dell'intervento economico non può prescindere dalla sottoscrizione di un progetto assistenziale personalizzato, proposto dall'Assistente Sociale, condiviso dal richiedente e finalizzato al superamento dello stato di bisogno o alla riduzione dello stesso.
2. Il progetto assistenziale personalizzato è definito con una relazione dell'Assistente Sociale, che, prendendo a riferimento la situazione familiare, lavorativa, sanitaria, economica ed ambientale, nonché la situazione dei civilmente obbligati agli alimenti, preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte del richiedente il beneficio economico e/o dei componenti del nucleo familiare, al fine di superare o ridurre la condizione di bisogno e propone l'eventuale concessione di uno o più contributi economici o/e vantaggi economici.
3. La proposta di concessione di contributi economici e/o vantaggi economici non può prescindere:
 - a. dall'attivazione delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale compresa l'attivazione di benefici economici pubblici previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente;
 - b. dalla verifica degli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare e dagli esiti degli eventuali interventi economici di

assistenza sociale del Comune concessi al nucleo familiare negli ultimi 48 mesi.

4. Durante la realizzazione del progetto assistenziale personalizzato, l'Assistente Sociale potrà condividere con il richiedente/assistito modifiche alle azioni e obiettivi del progetto stesso e conseguentemente proporre, laddove ancora possibile modifiche delle finalità, dell'importo del contributo o delle modalità e tempi di pagamento dell'intervento economico.
5. Nel caso in cui gli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare con il progetto assistenziale personalizzato, non vengano rispettati, l'Assistente Sociale potrà disporre, nella misura in ciò sia possibile, la revoca dell'intervento economico previsto, dandone immediata comunicazione al Titolare di Posizione Organizzativa Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
6. Alla conclusione del progetto assistenziale personalizzato, l'Assistente Sociale è tenuta a relazionare al Titolare di Posizione Organizzativa Area Amministrativa, sugli esiti degli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare.

ART. 8 – MOROSITA' UTENZE DOMESTICHE

1. Nel caso in cui la situazione di disagio socio economico abbia comportato l'insorgere per il richiedente di una situazione di morosità nel pagamento delle utenze domestiche, l'Amministrazione può avviare un rapporto di collaborazione con i soggetti erogatori, per la copertura, anche parziale, di morosità pregresse.
2. La collaborazione di cui al precedente comma dovrà prevedere, in particolare:
 - a) la predisposizione di un piano di rateizzazione degli arretrati;
 - b) la liquidazione diretta delle somme arretrate al soggetto erogatore del servizio.
3. La collaborazione con i soggetti erogatori di utenze domestiche, potrà, in ogni caso essere avviata, solo a favore di persone e/o nuclei familiari in situazione di disagio socio economico che:
 - a) accettino di aderire ad un progetto finalizzato alla fuoriuscita dalla situazione di disagio e/o recupero della propria autonomia;
 - b) non siano già stati interessati da un contenzioso legale con il soggetto erogatore.

ART. 9 – ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE

1. Ai beneficiari di contributi e/o vantaggi economici di cui al presente regolamento, potrà essere richiesta la disponibilità a svolgere un'attività di utilità sociale in favore dell'Amministrazione Comunale e quindi della collettività.
2. Obiettivo principale dell'attività è quello di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo e salvaguardare la dignità dei beneficiari, offrendo loro la possibilità di contraccambiare attraverso lo svolgimento di attività che sono riconosciute di rilievo e valore per i componenti della società.
3. La realizzazione delle attività in favore del Comune non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di attività prestata nell'ambito del progetto assistenziale personalizzato.
4. E' obbligo del Comune provvedere all'attivazione dell'assicurazione contro gli infortuni.

ART. 10 – FORME DI INTERVENTO

1. I contributi e/o vantaggi economici oggetto del presente regolamento, sono riconducibili a quattro fattispecie e precisamente:
 - a) contributi e/o vantaggi economici a carattere ordinario di cui all'art.11 del presente regolamento;

- b) contributi e/o vantaggi economici a carattere straordinario di cui all'art.12 del presente regolamento;
 - c) contributi economici di emergenza di cui all'art.13 del presente regolamento;
 - d) contributi a titolo di anticipazione di cui all'art.14 del presente regolamento
2. I contributi e/o vantaggi economici di cui al precedente comma, lettere a) e b) sono sempre concessi previa sottoscrizione del progetto assistenziale personalizzato elaborato dall'Assistente Sociale nelle modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento.

ART. 11 – CONTRIBUTI E/O VANTAGGI ECONOMICI A CARATTERE ORDINARIO

1. I contributi e/o vantaggi economici a carattere ordinario vengono erogati a cadenza mensile, al fine di garantire al richiedente e/o al suo nucleo familiare, la soddisfazione di bisogni fondamentali quali:
- a. sussistenza;
 - b. salute;
 - c. acquisto di beni e servizi per l'infanzia, educativi e/o scolastici dei minori.
2. La durata dei contributi e/o vantaggi economici a carattere ordinario è stabilita dall'Assistente Sociale e formalizzata nel progetto assistenziale personalizzato di cui all'art.7 del presente regolamento, per un periodo non superiore a nove mesi per ciascun anno solare, ridotti a cinque mesi, qualora il richiedente rifiuti il contatto con le persone civilmente obbligate.
3. La limitazione di cui al precedente comma 2, in ogni caso, non può applicarsi qualora:
- a. i civilmente obbligati siano stati destinatari di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal richiedente;
 - b. sia stato accertato l'abbandono del coniuge;
 - c. sia stata accertata l'estraneità del civilmente obbligato in termini di rapporti affettivi ed economici.

ART. 12 – CONTRIBUTI E/O VANTAGGI ECONOMICI A CARATTERE STRAORDINARIO

1. I contributi e/o vantaggi economici a carattere straordinario vengono erogati al fine di garantire al richiedente e/o al suo nucleo familiare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di vita in merito al soddisfacimento di esigenze specifiche non ricomprese nei contributi e/o vantaggi economici a carattere ordinario di cui all'art.11 del presente regolamento.
2. L'accesso ai contributi di cui al presente articolo è determinato dal sorgere a carico del richiedente e/o del nucleo familiare, di spese onerose, impreviste ed imprevedibili, che possono comportare:
- a. la compromissione dell'equilibrio socio economico del nucleo familiare e/o del richiedente;
 - b. l'aggravamento o quanto meno la compromissione di situazioni sociali già precarie;
 - c. l'intervento a tutela di minori, anziani o soggetti deboli.
3. L'erogazione dei contributi e/o vantaggi economici di cui al presente articolo, è, in ogni caso, subordinata alla sottoscrizione di un progetto assistenziale personalizzato elaborato dall'Assistente Sociale ai sensi dell'art.7 del presente regolamento.

ART. 13 – CONTRIBUTI ECONOMICI DI EMERGENZA

1. I contributi economici di emergenza vengono disposti in presenza di esigenze economiche indilazionabili qualora il richiedente dimostri di non essere in possesso di risorse liquide o facilmente liquidabili.

2. I contributi economici di emergenza hanno carattere eccezionale e possono essere erogati, a favore del nucleo familiare, per una sola volta nel corso dell'anno solare.
3. L'importo massimo erogabile per nucleo familiare è pari ad € 500,00.-.
4. Per l'erogazione dei contributi economici di emergenza non è prevista la sottoscrizione di un progetto assistenziale personalizzato.
5. L'Assistente Sociale nella relazione che ne dispone l'erogazione quantifica l'importo massimo attribuibile.

ART. 14 – CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI ANTICIPAZIONE

1. I contributi economici a titolo di anticipazione vengono riconosciuti a favore di richiedenti già assegnatari e creditori di emolumenti di carattere pensionistico, assistenziale o previdenziale, non ancora liquidati e la cui mancata erogazione determina l'insorgere per il nucleo familiare di appartenenza, di una condizione di temporanea difficoltà.
2. La finalità dei contributi economici a titolo di anticipazione è quella di prevenire l'ingresso del richiedente o del suo nucleo familiare nel circuito assistenziale.
3. L'importo del contributo massimo erogabile a titolo di anticipazione può corrispondere all'intero credito vantato, trattandosi di somme che il beneficiario è tenuto a restituire, senza ritardo, al momento dell'erogazione a suo favore, da parte del soggetto debitore.
4. Per l'erogazione dei contributi economici a titolo di anticipazione non è prevista la sottoscrizione di un progetto assistenziale personalizzato.
6. L'Assistente Sociale nella relazione che ne dispone l'erogazione, quantifica l'importo massimo attribuibile.

ART. 15 – CASI DI ESCLUSIONE

1. I contributi e/o vantaggi economici di cui al presente Regolamento non possono essere concessi qualora:
 - a) siano attivabili altre forme di intervento volte a superare o ridurre la condizione di bisogno;
 - b) il richiedente non collabori per definire il progetto assistenziale personalizzato;
 - c) il richiedente rifiuti di attivare altre risorse della persona, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale compresa l'attivazione di benefici economici pubblici, regionali o nazionali;
 - d) negli ultimi 48 mesi, senza giustificato motivo considerata la situazione concreta, il richiedente o un componente del nucleo familiare del richiedente, abbia disatteso, gli impegni assunti in occasione della concessione di un contributo e/o vantaggio economico;
 - e) il richiedente o/e i componenti del nucleo familiare abbiano rifiutato di svolgere, senza giustificato motivo, l'attività di pubblica utilità proposta;
 - f) l'Assistente Sociale abbia espresso parere negativo alla concessione;
 - g) il richiedente sia in possesso di un I.S.E.E. ordinario del nucleo familiare con valore superiore alle soglie stabilite dalla Giunta Comunale, per l'accesso agli stessi.
2. Non possono, in ogni caso, accedere ai contributi di cui al presente regolamento, i richiedenti che:
 - a) si trovino in posizione debitoria nei confronti del Comune, salvo che provvedano a sanare la propria posizione prima dell'erogazione del contributo concesso;
 - b) nei tre anni precedenti siano stati esclusi dalla percezione di contributi e/o vantaggi economici per produzione di dichiarazioni mendaci.

ART. 16 – REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

1. Oltre ai casi di revoca per avvenuta produzione di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, costituiscono causa di revoca immediata dei contributi e/o vantaggi economici concessi:
 - a) l'assunzione da parte del richiedente di comportamenti contrari all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, al decoro;
 - b) la commissione da parte del richiedente di atti illeciti contro un bene pubblico;
 - c) il sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti stabiliti per l'accesso e di cui all'art.4 del presente regolamento;
 - d) la mancata tempestiva denuncia di variazione nella situazione economica e patrimoniale;
 - e) il rifiuto di un impiego di lavoro;
 - f) il mancato rispetto degli impegni di cui al progetto assistenziale personalizzato.

ART. 17 – CONTROLLO DICHIARAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli, anche a campione, avvalendosi anche delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della pubblica amministrazione per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate e raccolte nel corso dell'istruttoria, ai fini dell'accoglimento della domanda, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 18 – AZIONI DI RIVALSA PER CONTRIBUTI INDEBITI

1. I richiedenti che abbiano indebitamente riscosso i contributi economici sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 c.p. per le false dichiarazioni.
2. Nel caso sia accertata l'erogazione di prestazioni indebite, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio dal momento dell'indebita corresponsione e alle azioni recupero di dette somme.

ART. 19 – TUTELA DELLA PRIVACY E NORME SULLA TRASPARENZA

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle domande, alle istruttorie e a tutti i provvedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016.
2. I contributi erogati sono soggetti alle normative vigenti in materia di trasparenza e pubblicità.

ART. 20 – ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI

1. I richiedenti hanno diritto di accesso agli atti ed alle informazioni relative alle istruttorie che li riguardano, in coerenza con la normativa vigente.

ART. 21 – RINVIO ALLE LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART. 22 – DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia.

2. Tutte le disposizioni che risulteranno incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

ART. 23 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. La concessione dei contributi disciplinati dal presente regolamento sono assoggettati alle forme di pubblicità obbligatoria previste dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n.33.
2. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente regolamento, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad acquisita esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.